

(N. 1224)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BUGLIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1955

Provvedimenti a favore dei profughi.

ONOREVOLI SENATORI. — Le condizioni in cui versa la categoria dei profughi sono ormai note in tutta Italia. Ritengo, quindi, inutile illustrare ancora i disagi e le privazioni che accompagnano da circa dieci anni questa categoria tanto provata dalla guerra. È necessario quindi che lo Stato si decida una buona volta a prendere adeguati provvedimenti in loro favore.

Perciò ho creduto opportuno avanzare proposta di legge, sperando che essa sia presto convertita in legge, nell'interesse di una benemerita moltitudine di profughi che da tempo auspicano l'emanazione di una legge nei sensi da me indicati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con la presente legge è costituita una Commissione tecnica presso il Ministero dell'interno, alle dirette dipendenze del Ministro. Tale Commissione sarà così composta: un funzionario del Ministero del tesoro, un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un numero di cinque funzionari del Ministero dell'interno, nominati dal Ministro.

Tale Commissione nominerà un segretario.

Essa controllerà e coordinerà l'operato delle Commissioni tecniche provinciali e sarà organo deliberante su ogni ricorso di appello ad essa presentato. Disporrà per l'osservanza di tutte le disposizioni previste nei vari articoli ed il rispetto della legge stessa nel suo insieme.

Art. 2.

In ogni capoluogo di provincia è costituita con decreto del Ministro una Commissione tecnico-amministrativa composta da: il Prefetto della provincia, un funzionario della Prefettura con funzioni di segretario, un funzionario dell'Ispettorato del lavoro, un funzionario dell'Ispettorato dell'agricoltura, un funzionario dell'Ufficio del commercio e dell'industria, un delegato del Genio civile e i rappresentanti di associazione profughi regolarmente riconosciute con atto pubblico.

Art. 3.

I compiti della Commissione tecnica provinciale sono:

1° il censimento dei profughi residenti nelle provincie con le qualifiche lavorative ed i rispettivi redditi di ogni nucleo familiare;

2° l'invio al lavoro continuativo dei profughi censiti ed eventuali penalità verso i renitenti al lavoro previste dall'articolo 6, capoverso 4;

3° l'assistenza dei profughi censiti fino al collocamento al lavoro;

4° l'assegnazione degli alloggi ai profughi censiti mediante l'applicazione dell'articolo 7.

La Commissione è tenuta a rispondere del suo operato alla Commissione tecnica ministeriale.

Art. 4.

Si fa obbligo ai cittadini italiani già residenti nei territori della Venezia Giulia, Dalmazia, Istria, non più facenti parte del territorio nazionale, nei territori dell'Africa, Dodecaneso, Egeo ed estero che sono stati costretti per eventi bellici a rientrare in Italia, tutti muniti di qualifica ai sensi del decreto-legge 3 settembre 1947 n. 885, se in condizioni di indigenza perchè disoccupati e privi di redditi, di censirsi presso le Commissioni tecniche provinciali. È fatto ad essi obbligo di documentare sia lo stato di bisogno che l'esatta qualifica lavorativa previo accertamento dell'ufficio regionale del lavoro e delle Autorità di polizia. Coloro che sono capi di famiglia sono tenuti a documentare le persone a carico. I censiti sono tenuti a presentare tutti quei documenti che potranno loro essere richiesti onde facilitare tale riconoscimento.

Art. 5.

È fatto obbligo con decreto a tutti gli uffici statali, parastatali, comunali, pubblici, aziende ed industrie anche private che abbiano a godere di sovvenzionamenti statali e che abbiano alle loro dipendenze più di 20 dipendenti di assumere un'aliquota del 2 per cento di profughi siano essi impiegati, operai o generici.

È loro obbligo di richiedere tali aliquote alle Commissioni tecniche provinciali che provvederanno con ordinanza all'invio dei lavoratori che trovansi nelle condizioni previste dall'articolo 4.

Ogni inadempienza all'obbligo verrà, dopo accertata, punita con un'ammenda giornaliera di lire 1.000 per ogni unità lavorativa non assunta. Tale penalità verrà sanata e notificata con decreto prefettizio e versata al Ministero dell'interno che ne curerà la riscossione.

Art. 6.

Si stabilisce l'assegnazione, ad ogni profugo nelle condizioni previste dall'articolo 4 fino al suo inserimento al lavoro continuativo nella qualifica per cui è censito, di una indennità giornaliera di disoccupazione a lire 212 + 20 di caropane.

Godranno di tale assistenza i figli ed il coniuge a carico, e precisamente la moglie

obbligata all'iscrizione all'ufficio regionale del lavoro anche nella qualifica di casalinga e i figli se studenti come da attestazione scolastica se disoccupati come da attestazione dell'Ufficio regionale del lavoro.

Inoltre il capo famiglia è obbligato a consegnare alle Commissioni lo stato di famiglia per assegni familiari.

Tale indennità sarà revocata all'atto dell'assunzione al lavoro del capo famiglia o di un componente della famiglia purchè possa sostenerne il peso familiare. Il compito della Commissione è quello di accertare l'effettiva continuità.

Verrà tolta l'indennità a titolo di penale all'assistito che abbia a rifiutare l'inoltro al lavoro.

Art. 7.

Si rende obbligo agli Istituti dell'U.N.R.A., P.I.N.C.I.S., Case popolari e Cooperative edilizie, che abbiano a godere i sovvenzionamenti totali o parziali dello Stato ed al Genio civile di porre a disposizione delle Commissioni tecniche provinciali una aliquota del 20 per cento di quartini di nuova costruzione e da passare a locazione.

Le Commissioni tecniche provvederanno alle assegnazioni con precedenza assoluta ai profughi residenti nei centri di raccolta e ai baraccati sui terreni demaniali o comunali ed a tutti coloro che si trovano nelle condizioni dell'articolo 4.

Si ordina ai profughi che non trovansi nelle condizioni di bisogno contemplate dall'articolo 4, residenti sia nei centri di raccolta che in baracche dislocate su terreni comunali e demaniali, a lasciare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge i locali occupati. Trascorso tale termine, il profugo che non abbia ottemperato sarà tenuto a pagare una penale di lire 300 giornaliera quale canone dei locali in uso per un massimo di novanta giorni. Le Commissioni hanno il potere di infliggere tale penale con notifica prefettizia.

Art. 8.

Il fondo di assistenza verrà costituito con i fondi che saranno messi a favore dei profughi dal Ministero del tesoro ed inoltre con l'introito delle penali contemplate nell'articolo 5, capoverso ed articolo 7, capoverso 3.

Il fondo di assistenza potrà essere maggiormente aumentato detraendo, con decreto del Ministro, dagli incassi delle Lotterie nazionali, Totocalcio e Totip, l'uno per cento.

Art. 9.

Si stabilisce di concedere per gli uomini al sessantunesimo anno di età e per le donne al cinquantacinquesimo, un vitalizio giornaliero di lire 300. Di tale disposizione potranno avvalersi gli invalidi regolarmente riconosciuti da un Collegio medico legale.